

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2476

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **QUARANTA**

Presentata il 25 giugno 1965

Norma integrativa della legge 4 marzo 1958, n. 178 istitutiva della Cassa Nazionale di Previdenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 marzo 1958, n. 178, sulla istituzione e sull'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti e il relativo regolamento, approvato con decreto presidenziale 31 marzo 1961, n. 521, vennero emanati con notevole ritardo non solo rispetto alle consimili norme concernenti altre categorie di professionisti, ma tra loro (infatti il regolamento sortì tre anni dopo la pubblicazione della legge).

Si è verificato, in conseguenza a tale ritardo, che taluni ingegneri ed architetti, pure

avendone diritto, non furono in condizione di regolarizzare la loro posizione previdenziale, perché deceduti nelle more tra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione del regolamento.

Con la presente proposta di legge, per un doveroso atto di solidarietà e di giustizia sociale, si vengono a mettere in condizione i superstiti aventi diritto di operare il riscatto ed effettuare i relativi versamenti onde fruire dei benefici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I famigliari aventi diritto di quegli ingegneri o architetti che decedettero nel periodo tra l'entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 178, e l'emanazione del Regolamento approvato con il decreto presidenziale 31 marzo 1961, n. 521, senza aver avuto la possibilità di iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti o sen-

za aver maturato l'anzianità minima di iscrizione prevista dall'articolo 3 del regolamento suddetto possono chiedere di riscattarne la iscrizione ed effettuare i versamenti arretrati, compresi i relativi interessi legali, sino al raggiungimento della minima anzianità contributiva, per ottenere il trattamento di pensione di reversibilità di cui agli articoli 14 e seguenti del regolamento stesso.

Entro l'anno successivo all'ultimo versamento utile gli aventi diritto di cui sopra potranno domandare il trattamento pensionistico previsto dalle norme vigenti.